

I fattori ESG toccano tutti i pensionati

13 Maggio 2019

Walter Bottoni

Pietro Negri

Per promuovere una cultura di vigilanza comune rispetto alla supervisione della valutazione e della gestione dei rischi ESG da parte degli IORP (Institutions for Occupational Retirement Provision), le autorità nazionali garanti della concorrenza dovrebbero comprendere le questioni ambientali (E), sociali (S) e di governance (G) e come tali questioni avanzate dalle Nazioni Unite – Principi di investimento responsabile (UNPRI) possano e debbano cambiare volto a un modello di sviluppo non responsabile verso le generazioni future.

Alla luce della spinta in direzione ESG della direttiva 2016/2341 (Direttiva IORP II), il tema ora è come il sistema di gestione dei rischi dovrebbe essere integrato da un efficace sistema di controllo interno, assicurando che le politiche e le procedure di IORP, nonché le leggi e i regolamenti, compresi quelli relativi agli ESG, siano rispettati.

La prima considerazione da fare riguarda il concetto di rischio ESG. Va sottolineato che l'identificazione dei rischi ESG non dovrebbe essere limitata al rischio di mercato, ma dovrebbe includere anche altre categorie di rischio rilevanti in cui i rischi ESG si manifestano, come rischi operativi, reputazionali, commerciali e strategici.

Ne consegue poi una considerazione più ampia, in merito al monitoraggio di questi rischi.

PER CHI SOTTOSCRIVE ESG ...

Da un lato, non può esservi dubbio che la previsione di cui all'art. 13 del nuovo decreto legislativo 252, rivisto in recepimento della IORP II, preveda una informativa "aggiuntiva" sui fattori ESG, da rilasciarsi al potenziale aderente quando egli abbia intenzione di scegliere proprio una linea previdenziale del Fondo chiuso o del Fondo aperto (o anche un Prodotto previdenziale individuale) che tenga in "specificata" considerazione i criteri ESG. Un aderente potenziale, infatti, potrebbe volere che il proprio risparmio previdenziale, nel periodo di "accumulo" fino al momento di maturazione della prestazione, possa essere investito in attività specificamente orientate ai criteri ESG. La scelta o meno di istituire tale "specificata" linea di investimento/prodotto individuale resta nelle prerogative della forma pensionistica previdenziale, che non è obbligata ad istituirla.

... MA ANCHE PER GLI ALTRI

Tuttavia, questo non significa, né può significare che, a prescindere dall'istituzione di tale linea "specificata", la forma pensionistica (qualunque essa sia) non debba tener in considerazione l'impatto dei rischi ambientali e di governo societario nelle proprie scelte d'investimento. I rischi ESG, infatti, sono comunque fonte di potenziale impatto sugli investimenti, anche a prescindere dal fatto che l'aderente abbia una specifica intenzione di investimento, e la forma pensionistica ne deve tener conto al fine di "proteggere" nel tempo l'intera comunità di aderenti da questa particolare categoria di elementi, che possono costituire un rischio per gli investimenti nel loro "complesso".

OCCASIONE DI SOSTENIBILITÀ CONDIVISA

Proprio oggi, lunedì 13 maggio 2019, termina la procedura di pubblica consultazione promossa da Covip sulle Direttive alle forme pensionistiche complementari in merito alle modifiche e integrazioni recate al Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 dal Decreto legislativo 13 dicembre 2018, n. 147, in attuazione della direttiva (UE) 2016/2341. L'auspicio è che il corpo delle modifiche in itinere sappia **coinvolgere l'intera platea degli aderenti** e sottoscrittori dei fondi attraverso nuove forme che sappiano indagare e comprendere le loro preferenze in tema di sostenibilità e di regole. Dal momento che il processo avrà, date le caratteristiche dell'esperienza italiana, una lenta e graduale metabolizzazione, sarà opportuno impegnare tutti gli attori sociali coinvolti in un'opera di divulgazione concreta e fertile.